

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

### **Decreto n. 2391 del 5 settembre 2017**

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 9a, in Comune di Mirandola (MO).**

**Decreto di esproprio delle aree private site in Comune di Mirandola (MO), foglio 115, mappali 518 e 519 (ex mappale 195).**

**Vista** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Visto** il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

**Visto** l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31/12/2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

**Visto** il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione

seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

**Preso atto** che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visto** in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

**Preso atto** che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

**Visto** il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

**Rilevato** che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

**Preso atto** che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

**Considerato** che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole

utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**Considerato** altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il loro futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento, così come specificato in seguito;

**Rilevato** che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

**Dato atto** che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

**Considerato** che l'area individuata nel Comune di Mirandola (MO) e catastalmente identificata al foglio 115, mappale 195 (ora frazionato), è stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato;

**Preso atto** che con decreti del Commissario Delegato n. 167 del 23/11/2012, n. 186 e 188 del 30/11/2012, n. 242 del 21/12/2012, n. 340 del 02/05/2013 e n. 527 del 01/07/2013 è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera

**Rilevato** che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in argomento;

**Tenuto conto** che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16 ottobre 2013, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate con nota Prot. n. 4975 del 15/10/2013 e allegata al decreto di cui sopra;

**Rilevato** che nella relazione dell'Agenzia Entrate n. 4975 del 15/10/2013 l'area immessa in possesso ed identificata al Catasto terreni del Comune di Mirandola (MO), al foglio 115, mappale 195 (ora frazionato), di proprietà per 1000/1000 della Sig.ra Caleffi Carla, nata a Mirandola (MO) il 20/08/1935, C.F. CLFCRL35M60F240Y, residente in Via Piave 28, int. 2, 41037 Mirandola (MO), era stata considerata oggetto di atto pubblico di convenzionamento e nei confronti della stessa area l'Agenzia Entrate non aveva proceduto ad alcuna valorizzazione;

**Dato atto** che l'Agenzia Entrate, Direzione provinciale di Modena, con nota Prot. 15172 del 07/03/2017 (assunta al Prot. Del Commissario Delegato CR/2017/9027 del 07/03/2017), ha integrato la relazione di cui sopra con ulteriore relazione, a seguito di specifiche fornite dall'Amministrazione Comunale, attribuendo all'area identificata presso il Comune di Mirandola (MO), foglio 115, mappale 195p (ora frazionato), un valore pari a 66,25 €/m<sup>2</sup> in sostituzione della iniziale mancata valorizzazione;

**Considerato** che l'Autorità Espropriante, con decreto del Commissario Delegato n. 1197 del 28/04/2017, ha proceduto a dare atto dell'integrazione della stima dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione temporanea precedentemente effettuata dall'Agenzia delle Entrate, notificando l'integrazione della nuova stima alla sopra citata proprietaria;

**Rilevato** che a seguito di frazionamento all'uopo redatto l'area sita nel Comune di Mirandola (MO),

al foglio 115, mappale 195, è stata frazionata nei mappali 517, 518 e 519, e solo i mappali 518 e 519 sono oggetto di esproprio;

**Considerato** che a seguito della notifica del decreto di integrazione dell'indennità provvisoria la Sig.ra Caleffi Carla ha fatto pervenire dichiarazione di accettazione dell'indennità notificata con decreto n. 1197 del 28/04/2017 (agli atti dell'Autorità Espropriante), e conseguentemente l'Autorità Espropriante, con decreto del Commissario Delegato n. 2206 del 03/08/2017, ha proceduto alla liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea;

**Considerato** che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

**Ritenuto** di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato delle aree catastalmente individuate nel Comune di Mirandola (MO) al foglio 115, mappali 518 e 519, dando corso all'emissione del presente decreto di esproprio;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

**Vista** la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di espropri";

**Richiamate** tutte le considerazioni espresse nelle premesse

#### DECRETA

- 1) di dare atto che in seguito a frazionamento all'uopo redatto, l'area sita in Comune di Mirandola (MO), e catastalmente individuata al foglio 115, mappale 195, è stata frazionata nei mappali 517, 518 e 519;
- 2) di dare atto che le aree site in Comune di Mirandola (MO), e catastalmente individuate al foglio 115, mappale 518 e 519 sono oggetto di esproprio, con esclusione dell'area individuata al mappale 517;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto del:
  - Comune di Mirandola (MO), foglio 115, mappale 518 (ex mappale 195);
  - Comune di Mirandola (MO), foglio 115, mappale 519 (ex mappale 195);
- 4) di dare atto che le aree oggetto di esproprio risultano catastalmente di proprietà della Sig.ra Caleffi Carla, C.F. CLFCRL35M60F240Y, nata a Mirandola (MO) in data 20/08/1935 e residente in Via Piave 28, int. 2, 41037 Mirandola (MO);
- 5) di dare atto:
  - che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in

possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16 ottobre 2013, il sottoscritto Commissario ha proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate con nota Prot. n. 4975 del 15/10/2013 e allegata al decreto di cui sopra;

- che nella relazione dell'Agenzia Entrate n. 4975 del 15/10/2013 l'area immessa in possesso ed identificata al Catasto terreni del Comune di Mirandola (MO), al foglio 115, mappale 195 (poi frazionata come detto sopra), era stata considerata oggetto di atto pubblico di convenzionamento e nei confronti della stessa area l'Agenzia Entrate non aveva proceduto ad alcuna valorizzazione;
  - che l'Agenzia Entrate, Direzione provinciale di Modena, con nota Prot. 15172 del 07/03/2017 (assunta al Prot. Del Commissario Delegato CR/2017/9027 del 07/03/2017), ha integrato la relazione di cui sopra con ulteriore relazione, a seguito di specifiche fornite dall'Amministrazione Comunale, attribuendo all'area identificata presso il Comune di Mirandola (MO), foglio 115, mappale 195p (ora frazionato), un valore pari a 66,25 €/m<sup>2</sup> in sostituzione della iniziale mancata valorizzazione;
  - che l'Autorità Espropriante, con decreto del Commissario Delegato n. 1197 del 28/04/2017, ha proceduto a dare atto dell'integrazione della stima dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione temporanea precedentemente effettuata dall'Agenzia delle Entrate, notificando l'integrazione della nuova stima alla sopra citata proprietaria;
- 6) di dare atto che, a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 3), la proprietà è stata indennizzata mediante bonifico bancario, come concordato nel relativo atto di accettazione, e disposto con decreto del Commissario Delegato n. 2206 del 03/08/2017. L'indennità di espropriazione base, per l'area espropriata, ammonta a € 9.275,00 (diconsi euro novemiladuecentosettantacinque/00), al netto delle maggiorazioni di legge, nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
  - b) trascritto nei registri immobiliari;
  - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
  - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
  - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 8) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- 9) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 10) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione



applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23”;

- 11) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 12) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(Firmato digitalmente)